

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 Ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(60) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GINO MONTELLA (Presidente di fatto della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), ALESSANDRO DI MARINO (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), MARIO CIANCIULLI (non tesserato per la Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), Società USD Pro Cavese 1394 ora USD CAVESE 1919 - (nota n. 991/313 pf12-13 AM/ma del 9.9.2013).

Il Procuratore federale vicario, con provvedimento del 09/09/2013, a seguito della denuncia formulata dall'Avv. Luca Ulivi, in data 10/10/2012, in nome e per conto di tre calciatori suoi assistiti (Sig. Cesare Squarcialupi, Sig. Alessandro Serra e Sig. Antonio Cecere) relativamente alla mancata sottoscrizione degli accordi economici tra questi ultimi e la USD Cavese 1919 - già USD Pro Cavese - (s.s. 2012/2013), nonché relativamente ai profili di incertezza e di scarsa trasparenza che, ad avviso del denunciante, caratterizzavano la gestione societaria all'epoca dei fatti, ha deferito la USD Cavese 1919 ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio individuate in atti, al Sig. Alessandro Di Marino, al Sig. Gino Montella e al Sig. Mario Cianciulli.

Nei termini assegnati il Sig. Alessandro Di Marino e la USD Cavese 1919 hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Alessandro Di Marino, Mario Cianciulli e la Società USD Cavese 1919, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Alessandro Di Marino, Mario Cianciulli e la Società USD Cavese 1919, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Alessandro Di Marino, sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 5 (cinque); pena base per il Sig. Mario Cianciulli, sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società USD Cavese 1919, sanzione dell'ammenda di € 13.500,00 (€ tredicimilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 9.000,00 (€ novemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento é proseguito esclusivamente nei riguardi del Sig. Montella.

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi del deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

6 (sei) mesi di inibizione nei riguardi del Sig. Gino Montella;

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti osserva quanto segue.

Avuto specifico riguardo ai profili di merito afferenti alla fattispecie de qua, questa Commissione ritiene che le responsabilità ascritte, in particolare, nei riguardi del Sig. Montella sussistano integralmente, avendo esse trovato ampio riscontro all'esito dell'attività istruttoria; e ciò, in particolare, alla luce delle dichiarazioni rese non solo dal Sig. Di Marino e dal Sig. Cianciulli ma anche da altri soggetti, quali i calciatori, Sig. Cecere, Sig. Squarcialupi e Sig. Serra, nonché il Sig. Volpi, all'epoca dei fatti allenatore, tutti convocati a deporre.

Nello specifico, il Sig. Di Marino ha puntualmente precisato e ammesso che a causa di gravi difficoltà e problematiche personali, nell'imminenza del campionato nazionale di Serie D s.s. 2012/2013, aveva affidato e delegato la gestione tecnica della squadra al Sig. Montella (cfr. verbale di audizione in atti del 14/02/2013), sia pur in totale carenza qualsivoglia atto formale ad hoc eventualmente legittimante tale specifica attribuzione, senza che, quindi, il medesimo Sig. Montella fosse munito del benché minimo potere rappresentativo della Società deferita (e infatti nel foglio di censimento della Società non é dato individuare alcun nominativo, correlato alla rispettiva carica societaria, rispondente a quello del Sig. Gino Montella).

Ora, per le modalità attraverso cui detta gestione tecnica é stata condotta, é verosimile ritenere che il Sig. Montella abbia operato in veste e in funzione di vero e proprio Presidente di fatto della USD Cavese 1919, in tal senso di certo agevolato dalla mal riposta fiducia (con tutta probabilità accordata in buona fede) da parte del Sig. Di Marino.

Al riguardo, sia sufficiente considerare solo alcuni passaggi delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati, oltre a quello, per certi versi decisivo, riferibile al Sig. Di Marino e già menzionato.

In data 06/12/2012 (cfr. verbale di audizione in atti), ad esempio, il Sig. Cecere afferma di essere “a conoscenza diretta che il Montella é il Presidente di fatto -della compagine societaria campana-”, mentre, in pari data, il Sig. Squarzialupi riferisce che “tutti i calciatori in organico chiamavano Gino Montella il Presidente della Pro Cavese”, mentre il Sig. Serra riferisce che “tutti a Cava dei Tirreni chiamavano Gino Montella il Presidente della Pro Cavese”. Non solo. In data 03/01/2013 (cfr. verbali di audizione in atti), il Sig. Cianciulli afferma, addirittura, che in occasione di un incontro “il Montella si presentò come Presidente della Cavese”, mentre il Sig. Volpi riferisce non solo che il Sig. Montella manifestò qualche dubbio in ordine alla possibilità di reperire adeguate risorse economiche ai fini del perfezionamento dell'iscrizione della squadra al campionato nazionale di Serie D s.s. 2012/2013, ma anche che il medesimo pretese di essere informato dettagliatamente circa l'effettuazione di eventuali operazioni economiche, dovendo egli di volta in volta avallarle in via definitiva.

Invero, soprattutto in considerazione della deposizione da ultimo richiamata, non può esservi ragionevolmente dubbio che il Sig. Montella abbia agito e si sia rapportato con i propri interlocutori alla stregua di un vero e proprio Presidente di Società sportiva, manifestando un approccio diffusamente caratterizzato dalle tipiche prerogative correlate allo specifico ruolo apicale.

É innegabile che a determinare la situazione di fatto rappresentata abbia senz'altro concorso l'imprudente e, con tutta probabilità, troppo superficiale contegno tenuto dal Sig. Di Marino nell'affidare e nel delegare la gestione tecnica della squadra al Sig. Montella (sia pur presumibilmente in buona fede), ma é altrettanto pacifico che il deferito abbia tratto occasione propizia al fine di agire in veste in funzione di Presidente della USD Cavese 1919, pur non essendo munito di alcun potere che lo legittimasse in qualche modo ai predetti fini.

Quanto alle posizione del Sig. Montella, inoltre, sussiste anche la specifica responsabilità disciplinare (anche ex art. 1, comma 3, CGS) come comprovato per tabulas.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Alessandro Di Marino;
- mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Mario Cianciulli;
- 9.000,00 (€ novemila/00) di ammenda a carico della Società USD Cavese 1919.

Irroga altresì la sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Gino Montella.

(43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DI MARINO (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), CARMINE POLICHETTI (calciatore attualmente svincolato, Società USD Pro Cavese 1394 ora USD CAVESE 1919 - (nota n. 836/1137 pf12-13 AM/ma del 28.8.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo il proscioglimento nei confronti del Sig. Carmine Polichetti;

Osserva

Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Alessandro Di Marino, all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Pro Cavese 1934, oggi USD Cavese 1919 (di seguito anche detta la "Società" ovvero la "Cavese"); il Sig. Carmine Polichetti, calciatore e la Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Alessandro Di Marino, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per aver omesso di depositare l'accordo economico, presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione;
- il Sig. Carmine Polichetti, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter comma 2 delle NOIF, poiché non provvedeva, a sua volta, a depositare, entro il 25° giorno successivo dalla data di sottoscrizione, il detto accordo economico, tenendo così un comportamento negligente rispetto al dettato normativo;
- la Cavese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri tesserati.

Patteggiamento

All'inizio della riunione odierna il Sig. Alessandro Di Marino e la Società USD Cavese 1919, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Di Marino e la Società USD Cavese 1919, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Alessandro Di Marino, sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società USD Cavese 1919, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito esclusivamente nei riguardi di Polichetti.

Motivazione

Il deferimento non è fondato e non deve essere accolto, come riconosciuto dalla Procura federale nelle odierne conclusioni, nei confronti del Sig. Polichetti. E, difatti, il Polichetti,

confidando nel regolare comportamento della Società, ha richiesto il pagamento del dovuto al momento dell'inadempimento da parte della Cavese, quando il termine dei venticinque giorni per il deposito, a suo carico, era abbondantemente scaduto. E' di tutta evidenza, quindi, che al Polichetti non può essere addebitata una responsabilità rispetto ad una fattispecie della quale è stato vittima, che gli ha arrecato un danno, e nella quale ha agito in buona fede esercitando una facoltà riconosciutagli dai regolamenti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Alessandro Di Marino;
- ammenda di €3.000,00 (€ tremila/00) a carico della Società USD Cavese 1919.

Proscioglie il Sig. Carmine Polichetti dall'addebito contestatogli.

(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO BURBI (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per Società Novara Calcio Spa), CARLO ACCORNERO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), STEFANO PAPEO (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 1296/237 pf12-13 SP/gb del 24.9.2013).

Con provvedimento del 24/09/2013, il Procuratore federale, a seguito della segnalazione effettuata dal SGS FIGC in data 20/08/2012 relativamente a comportamenti non regolamentari asseritamente tenuti dalla Società sportiva Novara Calcio Spa e meglio individuati in atti, il Procuratore federale ha deferito, nei termini di cui all'atto introduttivo dell'odierno procedimento disciplinare, il Dott. Carlo Accornero, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Novara Calcio Spa, il Sig. Stefano Papeo, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, nonché il tesserato (calciatore) Sig. Matteo Burbi e, per essi, in ordine alle violazioni loro specificamente ascritte, la Società Novara Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 6 (sei) giornate di squalifica nei riguardi del Sig. Matteo Burbi;
- 4 (quattro) mesi di inibizione nei riguardi del Dott. Carlo Accornero;
- 3 (tre) mesi di inibizione nei riguardi del Sig. Stefano Papeo;
- €5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda a carico della Società sportiva Novara Calcio Spa, nonché 8 (otto) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato Giovanissimi nazionali.

E' altresì comparso il legale di fiducia dei deferiti, Avv. D'Addario, la quale si é riportata alle conclusioni in atti e ha chiesto la possibilità di depositare una comunicazione e-mail del Presidente della Società, Dott. Accornero, relativa al disconoscimento della sottoscrizione dello stesso apparentemente apposta sul modulo di tesseramento del Sig. Burbi.

La Procura federale ha eccepito la tardività del deposito, osservando che tale disconoscimento non é stato tempestivamente rilevato in memoria.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti osserva quanto segue.

Preliminarmente, quanto alla istanza di deposito formulata dall'Avv. D'Addario, si ritiene che la stessa sia irrituale in quanto perfezionata non nei termini prescritti dalla disciplina federale di riferimento e, pertanto, deve essere rigettata.

Ora, passando ad esaminare i profili di merito sottesi alla vicenda in trattazione, risulta comprovato per tabulas, in quanto riconosciuta dalla stessa Società deferita, la violazione commessa ex art. 40, comma 3, NOIF con riferimento alla s.s. 2011/2012.

Invero, come confermato in sede di audizione personale dal Sig. Mauro Borghetti, responsabile del settore giovanile della compagine societaria piemontese, la Società non aveva richiesto il c.d. tesseramento in deroga a beneficio del calciatore Sig. Matteo Burbi per la s.s. 2011/2012, accorgendosi solo al termine della predetta stagione agonistica di essere incorsa nel grossolano errore, mentre per quella successiva (2012/2013) la richiesta di deroga di cui trattasi veniva inoltrata agli uffici federali competenti e successivamente ottenuta.

Ciò posto, non colgono nel segno né, per la verità, si rivelano conferenti, le argomentazioni difensive formulate dai deferiti, con riferimento, ad esempio, al fatto che il giovane atleta non potesse avere cognizione della specifica regolamentazione in materia di tesseramento dei calciatori infraquattordicenni (ovviamente, non può essere valorizzata ad alcun fine la mancata conoscenza delle disposizioni regolamentari che presidiano l'ordinamento federale), oppure alla circostanza, irrilevante ai fini esimenti, che sino a qualche anno fa la località di residenza del Sig. Burbi (Lissone) insistesse nella provincia di Milano (limitrofa a quella di Novara, il che, in base a quanto previsto dalla disciplina regolamentare domestica, avrebbe agevolato l'effettuazione di normale tesseramento, senza necessità di richiesta di alcuna deroga) e non come ad oggi, in quella di Monza - Brianza.

Infatti, risulta altresì provato che il calciatore Sig. Burbi, in assenza di un valido vincolo di tesseramento assunto in deroga ex art. 40, comma 3, NOIF, abbia disputato, tra le fila del Novara Calcio Spa (categoria Giovanissimi Nazionali), in posizione irregolare, ben 28 gare di campionato nel corso della stagione sportiva 2011/2012, in tal senso determinando anche le responsabilità, nelle rispettive qualità, sia del Dott. Accornero che del Sig. Papeo, le cui difese, parimenti, non sono meritevoli di accoglimento.

Come costantemente osservato dalla giurisprudenza sportiva di settore in tema specifico, nell'ambito di fattispecie del genere di quelle in argomento, da un lato non è possibile escludere i profili di anti giuridicità che hanno connotato, nel senso anzidetto, i comportamenti tenuti dai deferiti, dall'altro non è ragionevolmente ammissibile che questi ultimi si sottraggano a un generale obbligo di agire in conformità della disciplina federale domestica di settore, tanto più qualora si operi in ambito professionistico.

Tuttavia, la giovane età del calciatore e la particolarità della norma violata inducono questa Commissione a ritenere opportuna una congrua graduazione della sanzione a carico del Sig. Burbi, mentre i profili di responsabilità correlati al ruolo e alle funzioni sia del Presidente e legale rappresentante pro tempore che del dirigente accompagnatore della Società Novara Calcio Spa, non possono che essere condizionati dall'essere i medesimi incorsi, quanto meno, in una così grave dimenticanza sotto il profilo dell'omissione di un adempimento formale di rilevante portata ai fini federali.

Alle responsabilità dei deferiti consegue, in via diretta e oggettiva, quella della Società Novara Calcio Spa.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:

6 (sei) giornate di squalifica a carico del Sig. Matteo Burbi, da scontarsi nel campionato della categoria di competenza, nella corrente stagione sportiva;

4 (quattro) mesi di inibizione a carico del Dott. Carlo Accornero;

3 (tre) mesi di inibizione a carico del Sig. Stefano Papeo;

€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda a carico della Società Novara Calcio Spa, nonché la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione nel campionato Giovanissimi nazionali.

(56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANGELINI (già calciatore della Società ASD Capitolina C/5, attualmente svincolato), Società ASD CAPITOLINA C/5 - (nota n. 902/1230pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013).

Il Vice Procuratore federale, con provvedimento del 05/09/2013, a seguito della richiesta di accertamenti formulata dal Giudice Sportivo istituito presso la Divisione Calcio a 5 L.N.D. in data 10/05/2013, in ordine ai fatti verificatisi in data 09/05/2013 in occasione della gara di campionato di Serie A1 ASD Lazio Calcio a 5 - SSD Acqua&Sapone Calcio a 5 e, in particolare, in ordine al contegno tenuto dal Sig. Gianfranco Angelini, tesserato in forza alla ASD Capitolina Calcio a 5, ha individuato a carico della Società sportiva ASD Capitolina Calcio a 5 la responsabilità ex art. 4, comma 2, CGS, in ordine alla violazione disciplinare ascritta al Sig. Gianfranco Angelini, come meglio indicato in seno all'atto di deferimento.

Nei termini nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

3 (tre) mesi di squalifica nei riguardi del Sig. Gianfranco Angelini;

€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda della Società sportiva ASD Capitolina Calcio a 5.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le violazioni rispettivamente ascritte al Sig. Angelini e in via oggettiva alla Società sportiva ASD Capitolina Calcio a 5, risultano ampiamente comprovate per tabulas, con la conseguenza che le responsabilità di natura disciplinare individuate nei riguardi di tutti i deferiti possono ritenersi pacificamente acclamate.

Infatti, avuto specifico alla fattispecie in argomento, come correttamente ha rilevato l'organo inquirente nell'atto di deferimento, il rapporto del Commissario di campo, al pari di quello dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale costituisce fonte privilegiata di prova, nel senso che il relativo rilievo e il relativo valore fidefacente sono riconducibili alla provenienza ed al ruolo ufficiale rivestito da chi lo redige.

Vero é, d'altro canto, che gli esiti del referto possono anche essere superati in presenza di elementi inconfutabili e certi, idonei a consentire una diversa sicura ricostruzione dei fatti (ex multis cfr. CU CGF n. 12 del 20/07/2010 - caso n. 6 -), ma con riferimento alla vicenda in trattazione, in assoluta carenza di elementi idonei ai fini specifici, detto principio non é suscettibile di alcuna applicazione.

Ad ogni buon conto, come si evince anche dalla sintesi riassuntiva della relazione estesa dal Collaboratore della Procura federale, Dott. Luciano Granara, poiché la condotta tenuta dal Sig. Angelini, senz'altro connotata da diffuso disvalore e per questo censurabile, ha generato "solo un po' di confusione" e poiché, in effetti, "non c'è stata una rissa vera e propria", senza che, quindi, si siano prodotte conseguenze di sorta in danno di alcuno dei presenti, si ritiene che le responsabilità disciplinari individuate a carico del soggetti deferiti possano essere valutate in termini di circoscritta gravità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di squalifica a carico del Sig. Gianfranco Angelini;

€ 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda a carico della Società sportiva ASD Capitolina Calcio 5.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 Ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Pergocrema 1923 Srl - (nota n. 590/505pf11-12/AM/ma del 31.7.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, rilevato il difetto di notifica dell'atto di convocazione alla odierna riunione nei confronti del Sig. Briganti, non essendo ad oggi pervenuta la cartolina di ritorno della relativa raccomandata a/r;

rinvia la trattazione del presente procedimento alla riunione del 7.11.2013 ore 15.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 10 Ottobre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

